

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE, BATTAGLIA e MENCARAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1963

Modifica aggiuntiva all'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in materia di tasse postali e telegrafiche

ONOREVOLI SENATORI, nell'applicazione della legge 24 aprile 1961, n. 355, per quanto riflette le due Assemblee legislative della Camera e del Senato, si sono dovuti riscontrare dei gravi inconvenienti perchè, per la particolare fisionomia giuridica dei due organi, non si sono potuti stabilire quei particolari criteri e modalità di pagamento che si sono potute invece determinare, tramite il Ministero del tesoro, per tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

D'altra parte il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno un'Amministrazione autonoma che ha una sua particolare configurazione, ed i compiti dei due organi e dei loro componenti hanno specifiche

attività che debbono essere non solo rispettate ma anche non limitate nel loro adempimento.

Per ovviare a tutti gli inconvenienti lamentati, ed al disservizio che ne è scaturito, debbesi perciò provvedere a facultare le due Assemblee legislative a poter concludere con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni speciali convenzioni che tengano conto della specifica attività delle due Assemblee e della funzione parlamentare in genere.

Perciò abbiamo predisposto il presente disegno di legge che vi preghiamo di approvare nell'interesse del buon funzionamento del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355 è aggiunto il seguente comma:

« Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a procedere a speciali convenzioni che tengano conto e della corrispondenza ufficiale delle Presidenze e degli Uffici dei due organi legislativi, nonché di quella che i parlamentari sono costretti a spedire per l'esercizio del loro mandato, ad Enti pubblici, statali, parastatali ed Enti locali che operano nel territorio dello Stato ».